



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

- Provincia di Lucca -

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2021.

Indetto ai sensi dell'ex art.11 della Legge 431/98, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/04/2020 come modificata dalle D.G.R. n. 206 del 08/03/2021 e n. 988 del 27/09/2021 con cui si definiscono i criteri e le procedure per l'anno 2020 e successivi per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, e della Determinazione n. ____ del _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **22 NOVEMBRE 2021** sono aperti i termini del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per avere accesso alla graduatoria per il periodo **01.01.2021 – 31.12.2021**. L'erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, dal momento che tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, e nei limiti di quelle messe a disposizione dal Comune, per la liquidazione dei contributi non finanziati dalla Regione Toscana, con le finalità e secondo le modalità indicate dal presente bando.

Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono partecipare istanza tutti coloro che alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Castiglione di Garfagnana, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
5. le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie;
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 3) e 4);
8. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **Euro 28.727,25** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
9. presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - **FASCIA "A"**: Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.405,08** per l'anno **2021**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al **14%**.
 - **FASCIA "B"**: Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.405,08** e l'importo di **€ 28.727,25** per l'anno **2021** con Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al **24%**;I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a **€ 35.000,00**. La

riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.

10. Il valore ISEE non può essere superiore a **€ 16.500,00** limite per l'accesso all'E.R.P. così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;
11. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
12. non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2021 e riferito a tale periodo. L'eventuale ricevimento dei suddetti nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo. Si precisa che le spese sostenute per l'erogazione del contributo affitto a valere sul FSE non possono essere utilizzate per integrare la quota di un singolo contributo proveniente da altre fonti di finanziamento. Pertanto ogni singolo contributo deve essere imputabile ad una sola tipologia di finanziamento, contributo affitto L 431/98 o contributo FSE (ad es. Progetto "SPI" cod. 273048 zona Valle del Serchio Azione 1 contributi per il pagamento dell'affitto).;
13. non essere assegnatario e residente in un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa.
2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
 - a) **presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, redatta su apposito modello A e nel caso in cui ricorra il presupposto allegando anche modello B (da compilare da parte della persona fisica che garantisce il sostegno economico per il pagamento del canone di locazione anno 2021 a favore del richiedente il contributo ad integrazione dello stesso canone).**
 - b) **presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.**
 - c) **verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;**
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone rientranti nelle categorie sotto indicate, alla data di pubblicazione del bando.

- numero componenti nucleo familiare e numero figli a carico;
- eventuale presenza di componente/i con disabilità accertata;
- eventuale presenza di un componente/i ultrasettantenne (70)
- eventuale presenza di minori nel nucleo (soggetti di età inferiore ad anni 18);
- eventuale presenza di un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;

Con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq.;
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- numero di nuclei che risiedono nell'alloggio;
- tipologia di contratto registrato;

Art. 4 - Determinazione della situazione economica

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE/ISEE in corso di validità, secondo le disposizioni della normativa DPCM n.159 del 05/12/2013.

Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevato:

- a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;
- b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, non faccia riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere, **ove previsto**, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.8.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art.76,

l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 6 – Determinazione del reddito, e percentuali di incidenza canone/reddito

I soggetti aventi diritto sono collocati nella fascia di reddito "A" e "B", di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, terzo comma, del Decreto del Ministero LL.PP. 07.06.1999, sulla base del valore ISE/ISEE, risultante da certificazione in corso di validità come indicato al precedente art. 4;

- Sono collocati nella fascia "A" i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all'importo di **€ 13.405,08** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno **2021**) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;
- Sono collocati nella fascia "B" i soggetti il cui valore ISE risulti compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.405,08** e l'importo di **€ 28.727,25** per l'anno **2021**. con Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE, non sia inferiore al 24%.

Art. 7 – Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai comuni avverrà tramite la piattaforma WEB della Regione Toscana. Le eventuali risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale saranno rese disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l'esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate al Comune.

Art. 8 – Articolazione delle graduatorie, priorità, punteggi

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e rientranti in una delle condizioni di cui all'art.1 sono collocati nelle graduatorie comunali. I soggetti appartenenti alla fascia "A" e "B" sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (*con arrotondamento alla seconda cifra decimale*); in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

- a) **Istruttoria delle domande:** il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
- b) **Formazione delle graduatorie:** Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie, sulla base dei criteri indicati all'art.8.
- E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, indirizzandolo all'Ufficio Protocollo del Comune.
- Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio approva la graduatoria definitiva.
- La graduatoria definitiva sarà inoltrata alla Regione Toscana mediante la piattaforma WEB, che trasferirà ai Comuni le risorse con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Castiglione di Garfagnana NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Protocollo.

Art. 10 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità per l'anno **2021**.

Art. 11 – Entità del contributo teorico

Il contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all'art. 1 del presente bando, ed è così calcolato:

- a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a **€ 13.405,08** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno **2021**) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (**fascia A**);
- b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra **€ 13.405,08** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno **2021**) e l'importo di **€ 28.727,25** per l'anno **2021** con valore ISEE non superiore ad € 16.500,00(o € 35.000,00 per chi ha dichiarato una riduzione del reddito superiore al 25% a causa dell'emergenza COVID – 19, ai sensi dell'art. 1 punto 9) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (**fascia B**);
- c) **I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**
- d) L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.
- e) E' facoltà del Comune all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.
- f) Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).
- g) Il contributo decorre dal **1° gennaio 2021** o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.
- h) **La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.**

Art. 12 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie come indicato al precedente art.7 del presente bando, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie definitive.

E' fatto riserva di poter modificare le graduatorie nei casi di:

1. **Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;**
2. **Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;**
3. **Accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.**

Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art.16 del presente bando.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. La presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi maturati dovrà avvenire **entro il 31 gennaio 2022**.

Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per le annualità 2021, salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base dell'emergenza epidemiologica. E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.

In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall'art.11 comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.

Il contributo verrà liquidato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana.

L'Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.

Art. 13 - Casi Particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il termine perentorio di **giorni 20 (venti)** decorrenti dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione nelle graduatorie. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di accesso al contributo da erogare per il periodo **01.01.2021 – 31.12.2021**, il termine è fissato nel giorno **22 NOVEMBRE 2021**.

Art. 15 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate:

- via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Castiglione di Garfagnana – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 55033 Castiglione di Garfagnana - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;
- con invio alla casella di P.E.C.: comune.castiglionedigarfagnana@postacert.toscana.it (in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC);
- a mano presso gli uffici comunali previo appuntamento al numero 0583-699115.

Art. 16 – Controlli e sanzioni

I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori..

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 17 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Castiglione di Garfagnana, nella persona del Sindaco pro tempore.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99, alle Delibere G.R. n. 402 del 30/04/202 e allegato, n. 206 del 08/03/2021 e allegato, n° 988 del 27/9/2021 e allegato, al D.P.C.M. 159/2013, al D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.

Castiglione di Garfagnana, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Katuscia Cardosi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Cristina Rossi